

COMUNE DI ORUNE PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO D'USO PER IL GODIMENTO DEI TERRENI COMUNALI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 23.06.1997

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 18.05.2000

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 18.05.2000

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 13.09.2000

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 23.11.2000

ART. 1

Al godimento dei terreni comunali nelle forme del pascolo, ghiandatico, legnatico, seminerio e orto, è ammessa la generalità dei residenti ed aventi domicilio fiscale in Orune.

Per le finalità e nelle forme di cui agli artt. 15 e seguenti della L.R. 12/1994 potranno essere esclusi volta per volta dal godimento comune quei terreni che l'Amministrazione riterrà opportuno adibire ad altro uso.

ART. 2

I comunalisti dovranno lasciare liberi i terreni loro assegnati nel caso in cui il Comune, ai sensi di quanto precisato nel secondo comma del precedente articolo, dovesse intervenire con programmi propri di trasformazione fondiaria, agricola, o di altra natura. In tal caso l'assegnatario potrà continuare a fruire della concessione compatibilmente con la realizzazione e conduzione dell'intervento comunale, a giudizio insindacabile della Giunta Comunale. L'Amministrazione Comunale informerà l'interessato in tempo utile e sarà in ogni caso fatto salvo il regolare completamento dell'annata agraria.

ART. 3

Le sugherete, il patrimonio boschivo e le specie arboree in genere, anche se sparse, sono escluse dal godimento comune. Nelle zone boscate con presenza di almeno cento piante ad ettaro l'eventuale esercizio di colture agrarie e lo stesso pascolo sono subordinati al parere dell'Ispettorato delle Foreste di Nuoro.

ART. 4

Nei terreni in cui esistono fabbricati e/o manufatti (ricoveri, serbatoi, cisterne, opere di captazione di acque, abbeveratoi, etc.) è fatto obbligo ai comunalisti che ne usufruiscono di curarne la pulizia e la manutenzione. Gli stessi comunalisti saranno responsabili degli eventuali danni subiti dai suddetti fabbricati e/o manufatti.

ART. 4 BIS

(Articolo aggiunto con delibera consiliare n. 19 del 18.05.2000)

E' consentito ai comunalisti che esercitano il diritto di pascolo sui terreni comunali con l'immissione di almeno cento capi ovini, nei confronti dei quali non siano in corso procedimenti sanzionatori per la violazione delle norme del presente Regolamento, la costruzione di un vano appoggio e/o ricovero di bestiame, nel rispetto della normativa vigente, previa autorizzazione dell'Assessorato competente in materia di usi civici, dell'Ispettorato delle Foreste e nel rispetto delle norme tecniche approvate con apposito atto deliberativo.

I fabbricati realizzati saranno di esclusiva proprietà del Comune di Orune e verranno concessi agli stessi comunalisti in comodato gratuito per la durata di nove anni.

I comodatari dovranno custodire e conservare i fabbricati con l'obbligo di servirsene solo per le attività inerenti la conduzione dell'azienda e col divieto di cedere a terzi il godimento degli stessi.

Nessuno potrà avere in godimento più di un vano appoggio e/o per il ricovero del bestiame.

Il contratto di comodato si estinguerà col venir meno dei presupposti di cui al primo comma del presente articolo e potrà essere rinnovato alla scadenza, fatta salva la permanenza degli stessi presupposti.

I fabbricati restituiti per estinzione del contratto o per scadenza dello stesso, potranno essere concessi in comodato, alle stesse condizioni stabilite annualmente con apposito atto deliberativo, ai comunalisti richiedenti, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, a seguito di avviso all'Albo Pretorio del Comune, secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità:

- **Maggior numero di anni di immissione del bestiame nei terreni comunali;**
- **Immissione nei terreni comunali, nell'annata agraria di riferimento, del più alto numero di capi di bestiame.**

ART. 5

E' proibito danneggiare, occupare o alterare le strade che attraversano il territorio comunale, impedire il libero scolo delle acque nei fossi laterali, trattenere le acque che dalla strada si riversano nei terreni più bassi, condurre il bestiame sulle scarpate e quant'altro possa arrecare danno alle strade stesse.

ART. 6

E' assolutamente proibita l'estrazione del sughero, lo sfrondamento degli alberi e il dicioccamo di essenze boschive.

PASCOLO

ART. 7

L'introduzione del bestiame nei terreni comunali è consentita, con le modalità specificate negli articoli seguenti, dietro il pagamento del relativo diritto di capitazione, stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. La riscossione avverrà in due rate annuali.

Saranno esclusi dal godimento i comunalisti che non abbiano saldato puntualmente le somme dovute per l'anno precedente, siano stati sorpresi appiccando fuoco senza la relativa autorizzazione, o siano stati comunque sorpresi ad arrecare danno ai beni comuni, salvo le maggiori sanzioni previste dalle leggi vigenti.

ART. 8

L'annata agraria inizia con il 1° ottobre e termina con il 30 settembre dell'anno successivo.

ART. 9

Ogni anno, nel periodo compreso fra il primo ed il trenta settembre, dovrà provvedersi alla presentazione delle denunce per l'introduzione del bestiame nel pascolo comunale. I modelli di denuncia saranno distribuiti gratuitamente presso gli uffici comunali. Gli stessi uffici prenderanno nota di tali denunce in appositi bollettari a madre e figlia, rilasciando quest'ultima al denunciante a comprova dell'effettuato adempimento degli obblighi prescritti. Tanto nelle denunce quanto sui bollettari a madre e figlia dovrà figurare il numero e la specie di bestiame introdotto al pascolo nonché le generalità del proprietario e quelle del conduttore del bestiame. Ove nel corso dell'anno venisse acquistato del bestiame lo stesso non potrà essere introdotto nei pascoli comunali senza averne prima presentata la relativa denuncia a tenore delle disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 10

Entro il mese di ottobre gli uffici competenti prenderanno in esame le denunce presentate e disporranno per gli accertamenti e conteggio del bestiame stesso a mezzo delle guardie campestri. A carico di coloro che avranno denunciato un numero di capi inferiore a quello effettivamente introdotto al pascolo o non risultino in possesso del bollettario compresente l'avvenuta denuncia, si provvederà, a seguito della trasmissione del verbale di conta da parte delle guardie comunali, all'iscrizione d'ufficio del bestiame e all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 33.

ART. 11

Agli effetti del diritto di capitazione resta stabilita la seguente graduatoria per le diverse specie di bestiame:

- **Un capo bovino viene equiparato a n. 4 capi ovini o caprini**
- **Un capo equino viene equiparato a n. 4 capi ovini o caprini**
- **Un capo asinino viene equiparato a n. 2 capi ovini o caprini**
- **Un capo suino "affluerradu" viene equiparato a un capo ovino o caprino.**

Ai fini della corretta applicazione del comma precedente deve intendersi per capo adulto in riproduzione:

- **L'agnello dopo il 31 luglio dell'anno di nascita**
- **Il vitello dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita**
- **Il puledro dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita**
- **Il capretto dopo il 31 dicembre dell'anno di nascita.**

ART. 12

Non è consentita l'introduzione o sostituzione di bestiame con altra specie diversa da quella denunciata, anche se appartenente al proprietario.

ART. 13

La conta dei suini avverrà due volte all'anno, la prima nel mese di ottobre di ogni anno e la seconda non più tardi del mese di maggio.

ART. 14

Tutto il bestiame che verrà contato all'atto dell'introduzione pagherà la tassa per l'intero anno e per capo adulto.

ART. 15

Il diritto di capitazione per il godimento dei pascoli comunali sarà da tutti indistintamente pagato per l'intero anno anche quando qualcuno dovesse, per una parte di esso, recarsi a svernare fuori dal territorio comunale. Ove durante il corso dell'anno, dovesse avvenire la perdita di oltre la metà del bestiame introdotto al pascolo, è facoltà dell'Amministrazione operare una proporzionale riduzione del diritto dovuto.

GHIANDATICO

ART. 16

Il diritto di ghiandatico è ammesso alla data di maturazione.

ART. 17

Il bestiame esistente nei pascoli comunali è ammesso al pascolo delle ghiande senza che per il medesimo si debba corrispondere altro diritto oltre quanto corrisposto per il pascolo. Pure la generalità dei degli abitanti è ammessa ad usufruire, senza corrispettivo, delle ghiande per l'ingrasso dei maiali ad uso familiare.

ART. 18

Il ghiandatico è libero in tutto il territorio comunale e nessuno potrà accampare alcun diritto di "cussorja" (bardaos o riservati) o far allontanare dalle vicinanze degli ovili coloro che dovessero recarsi nei terreni comunali per effettuare la raccolta delle ghiande stesse.

LEGNATICO

Art. 19

Nei terreni di proprietà comunale è fatto assoluto divieto a chiunque di tagliare ed asportare legna verde o secca di qualsiasi specie senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale. Il taglio e l'utilizzazione di piante nonché ogni altra operazione forestale dovranno essere eseguite con la stretta osservanza delle norme stabilite dalle prescrizioni di massima impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Nuoro. I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno nelle pene comminate dalla legge forestale e in quelle del Codice Penale.

ART. 20

L'escavazione dei ciocchi sarà consentita soltanto nelle zone individuate dall'Amministrazione Comunale, previo parere favorevole del comando Ripartimentale delle Foreste di Nuoro.

ART. 21

E' vietato lo sfrondamento di alberi o di parti di alberi per la costruzione di capanne senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale, che provvederà su parere favorevole del Comando Ripartimentale delle Foreste di Nuoro e dietro presentazione di apposita richiesta. Il suddetto legname verrà ceduto gratuitamente.

ART. 22

E' assolutamente vietato l'abbattimento di piante vitali. Il prelievo della legna secca può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale dietro apposita richiesta degli interessati, previo parere

favorevole del Com. Rip.le delle Foreste di Nuoro e subordinatamente all'importo stabilito dalla Giunta Municipale.

SEMINERIO

ART. 23

La concessione a seminerio dei terreni di proprietà comunale per la semina di foraggio verrà stabilita con deliberazione della Giunta Municipale sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. I terreni suddetti verranno frazionati in lotti aventi una superficie minima di un ettaro. Con il suddetto atto deliberativo dovrà provvedersi all'esatta individuazione delle parti di territorio Comunale in cui sarà permessa la coltivazione a seminerio, alla prescrizione delle norme da osservarsi per la coltivazione medesima, e la determinazione dell'importo corrispettivo.

ART. 24

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo precedente, coloro che intendono usufruire di un tratto di terreno comunale nella zona determinata per seminerio, ne dovranno fare espressa richiesta al Sindaco.

ART. 25

Gli Uffici competenti provvederanno all'esame delle richieste pervenute. Presupposto per l'assegnazione è il possesso di minimo 100 capi ovini immessi nel pascolo comunale. Il possesso di un numero di capi ovini compreso tra cento e 150, darà diritto all'assegnazione di un ettaro di terreno da destinarsi a seminerio. Il possesso di numero di capi ovini superiore a 150, darà diritto all'assegnazione di due ettari di terreno da destinarsi a seminerio. A nessun richiedente potranno essere assegnati più di due ettari di terreno.

ART. 26

Dalla concessione saranno esclusi quegli assegnatari nei cui lotti sia siano verificati danneggiamenti o incendi. I lotti dei medesimi resteranno pertanto incoltivati e l'assegnatario dell'anno precedente non avrà diritto ad avere altro lotto in sostituzione.

ART. 27

Gli assegnatari resteranno vincolati al pagamento del corrispettivo quando anche il terreno assegnato non venisse coltivato. Il ruolo relativo verrà riscosso in un'unica rata annuale.

ORTI

ART. 28

La concessione ad orti dei terreni di proprietà comunale verrà stabilita con deliberazione della Giunta Municipale sentito il parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. I terreni suddetti verranno frazionati in lotti aventi una superficie massima di mille metri quadrati. Con il suddetto atto deliberativo dovrà provvedersi all'esatta individuazione delle parti di territorio comunale in cui sarà permessa la coltivazione ad orto, alla prescrizione delle norme da osservarsi per la coltivazione medesima e la determinazione dell'importo corrispettivo.

ART. 29

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo precedente, coloro che intendono usufruire di un tratto di terreno comunale nella zona determinata per orto, ne dovranno fare espressa richiesta al Sindaco.

ART. 30

Gli uffici competenti provvederanno all'assegnazione sulla base delle richieste pervenute.

ART. 31

**E' vietata la presa diretta dell'acqua dai vasconi di raccolta e dagli abbeveratoi.
Per la coltivazione degli orti dovrà utilizzarsi esclusivamente l'acqua in esubero.**

ART. 32

**Gli assegnatari restano vincolati al pagamento del corrispettivo quando anche l'orto assegnato non venisse coltivato.
Il ruolo relativo verrà riscosso in un'unica rata annuale.**

SANZIONI

ART. 33

E' punito con la sanzione amministrativa di lire 200.000, più lire 5.000 per ogni capo ovino, oltre al risarcimento del danno e salvo sanzioni penali, chiunque:

- 1. immetta bestiame senza avere presentato domanda e aver ricevuto autorizzazione;**
- 2. immetta bestiame in quantità eccedente l'autorizzazione;**
- 3. immetta bestiame altrui;**

E' inoltre punito con la sanzione amministrativa di lire 500.000, oltre al risarcimento del danno e salvo sanzioni penali, chiunque:

- 1. estirpi la macchia,**
- 2. danneggi la viabilità rurale,**
- 3. ari i terreni comunali comunque riservati al pascolo,**
- 4. inquinino, intasi o modifichi il letto naturale dei corsi d'acqua,**
- 5. inquinino i pozzi,**
- 6. rimuova cippi di confine, danneggi colposamente con il fuoco o con erbicidi i terreni comunali,**
- 7. coltivi senza autorizzazione o comunque utilizzi terreni comunali,**
- 8. interrompa o intralci la libera circolazione stradale tramite ostacoli di varia natura o reti metalliche.**

ART. 34

Decadono dall'assegnazione coloro che:

- 1. abbiano ottenuto l'assegnazione sulla base di dichiarazioni false,**
- 2. sub assegnino i lotti di terreno assegnati a seminerio o a orti,**
- 3. siano morosi nei confronti del Comune,**
- 4. siano recidivi nelle violazioni del precedente art. 33.**

ART. 35

Le sanzioni di cui agli articoli precedenti saranno comminate dal Sindaco previa contestazione ai trasgressori da parte delle Guardie Campestri.

NORME FINALI

Art. 36

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento all'art. 13 lett. c) della L.R. n. 12/1994.

ART. 37

Il presente Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla sua avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esecutività dell'atto consiliare che lo ha approvato e subordinatamente al parere favorevole dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale.

INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE D'USO PER IL GODIMENTO TERRENI COMUNALI

DELIBERAZIONE CC N. 20 DEL 18.05.2000

DELIBERAZIONE CC N. 29 DEL 13.09.2000

TIPOLOGIA COSTRUTTIVA PER INTERVENTI EDILIZI A CARATTERE AGRICOLO ZOOTECNICO SUL TERRITORIO COMUNALE

NORME TECNICHE PER EDIFICAZIONE

Ciascuna azienda richiedente potrà realizzare un vano appoggio e un locale ricovero bestiame. Il vano appoggio e il locale ricovero bestiame andranno realizzati rispettando la tipologia edilizia descritta successivamente.

Il vano appoggio è da realizzare in muratura ordinaria o in pietrame, su fondazioni in cls. La copertura è da eseguirsi tramite solaio laterocementizio con guaina ardesiata di adeguato colore (verde o pietra) ovvero in pannelli prefabbricati di colore adeguato (verde o simile) o con completamento in tegole. Non sono ammesse coperture in eternit né in lamiera. Nel caso che le murature siano in blocchi di cls si dovranno almeno rinzaffare esternamente e pitturare con tinte di colore adeguato (verde, marrone o pietra) per evitare un eccessivo impatto ambientale. Gli infissi dovranno essere in legno naturale o in ferro.

Il locale per il ricovero del bestiame andrà realizzato con pavimento interno in battuto di cemento reso antiscivolo e provvisto di adeguate canalette per lo scolo delle deiezioni animali all'esterno e si dovrà realizzare comunque secondo le prescrizioni costruttive esposte al punto precedente, fatta eccezione per le murature perimetrali che possono erigersi anche con l'ausilio di pannelli prefabbricati in cemento o simili, sempre con le prescrizioni relativamente al colore dell'esterno precedentemente esposte.

La distanza minima tra i fabbricati realizzati da ciascuna azienda non dovrà in alcun caso essere inferiore a metri 300 (trecento).

I fabbricati potranno erigersi in aderenza, ovvero con un distacco compreso fra metri 8 (otto) ed un massimo di metri 20 (venti).

L'ubicazione è vincolata al rispetto delle norme vigenti in materia di distanze dalle seguenti opere preesistenti:

- linee elettriche e telefoniche,
- strade di qualsiasi tipo (D.M. 01.04.1968, n. 1404),
- reti idriche,
- corsi d'acqua anche a carattere stagionale,

Per quanto riguarda la distanza da rispettarsi per opere di approvvigionamento idrico esistenti quali:

- abbeveratoi (è vietata la costruzione a valle fino ad una distanza di ml 100),
- vasche di raccolta e/o antincendio,
- trivellazioni,
- piccoli invasi

questa non dovrà essere in alcun caso inferiore a ml 100 (cento)

La superficie occupata e i volumi edificati non potranno in alcun caso essere superiori ai seguenti parametri:

a) VANO APPOGGIO

- Superficie Max lorda ml 10,00 x 5,00= 50 MQ
- Volume Max lordo mq 50,00 x h 3,00 = 150 mc

b) LOCALE RICOVERO BESTIAME

- Superficie Max lorda ml 20,00 x 6,00 = 120 mq
- Volume Max lordo mq 120,00 x h 3,00 = 360 mc
